

**ACCORDO TRA**  
**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale**  
**E**  
**Regione Toscana**

per l'individuazione delle procedure da seguire per lo svolgimento in collaborazione delle attività di riesame e aggiornamento, ai sensi dell'art. 14 delle norme del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale e secondario del bacino del fiume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale

\*\*\*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i e in particolare la parte III del medesimo;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTI**, in particolare, l'art. 63 in materia di Autorità di bacino e l'art. 64 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nel quale rientrano, per quanto riguarda il territorio toscano, i bacini del fiume Arno e del fiume Serchio, i bacini regionali toscani e il bacino interregionale del fiume Magra;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*;

**VISTO**, inoltre, lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare l’art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”*, *“provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità”*, nonché *“assicura l’unicità di indirizzo tecnico-amministrativo”* e *“sovrintende all’attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell’Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”*, e l’art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

**VISTA** la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*, ed in particolare gli articoli 6 e 12, che prevedono l’elaborazione e il riesame delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni;

**VISTO** il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

**VISTA**, nello specifico, la nuova disciplina del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, vigente nei bacini del fiume Arno e nei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone;

**VISTO**, in particolare, l’art. 5 che definisce ai sensi del PGRA il *“reticolo principale”* quello individuato nell’Allegato 4, recante *“Individuazione del reticolo di riferimento”*, mentre il *“reticolo secondario”* la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali;

**VISTA** la delibera n. 11 del 27 dicembre 2018, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale ha preso atto dell’individuazione del reticolo di riferimento dei bacini Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, elaborata ai sensi dell’art. 5 della disciplina di PGRA e riportata nell’Allegato n. 4 della disciplina di PGRA, a tal fine opportunamente integrato;

**VISTO, QUINDI**, l'Allegato 4 della disciplina di PGRA, nel quale sono individuati i corsi d'acqua facenti parte del reticolo idraulico principale, opportunamente integrato con la sopra citata delibera n. 11 del 27.12.2018;

**DATO ATTO CHE** il reticolo secondario, come sopra individuato, comprende i corsi d'acqua di cui al reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 79/2012, non ricompresi nel reticolo di cui all'Allegato 4 sopra richiamato;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi della disciplina di PGRA, l'individuazione del reticolo di riferimento è strettamente correlata alle modifiche delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, di cui all'art. 14 della stessa disciplina;

**VISTO** l'art. 14 della disciplina di Piano del PGRA, recante *“Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio”* ed in particolare i commi 2, 3 e 4 del medesimo relativi a riesami e aggiornamenti delle mappe riguardanti il reticolo idraulico principale e i successivi commi 5, 6 e 7 relativi a riesami e aggiornamenti delle mappe riguardanti il reticolo idraulico secondario;

**VISTO** l'Allegato 3 alla disciplina di Piano del PGRA contenente *“Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PGRA. Mappe della pericolosità da alluvione”*;

**VISTA** la Relazione di PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativa al bacino del fiume Arno, ove si precisa che, al fine di conseguire una disciplina di piano omogenea unica per le UOM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone nel testo delle norme *“si ritrova un richiamo generale all'approvazione da parte dell'Autorità di bacino, che è quindi da intendersi, sulla base delle competenze specifiche attribuite ex lege agli organi dell'Autorità e facendo tesoro dell'esperienza maturata fino ad oggi nelle procedure di modifica delle cartografie del PAI, come approvazione formalizzata con decreto del Segretario Generale (...)*;

**VISTA** la deliberazione n. 18 del 20 dicembre 2019, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ha preso atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, adottandolo ai fini dei successivi adempimenti comunitari; inoltre, all'articolo 3 della deliberazione è stato previsto che *“nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, il Segretario Generale è delegato a effettuare, per il bacino del fiume Arno e per i bacini regionali toscani ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il costante aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, provvedendo con proprio atto ai sensi dell'art. 14 della disciplina di Piano. Le forme di pubblicità dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni sono definite dal Segretario Generale d'intesa con la regione Toscana”*;

**RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO**, per il bacino del fiume Arno e per i bacini regionali toscani ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, continuare a garantire nelle more dell'approvazione del secondo Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il costante e immediato aggiornamento del quadro della pericolosità da alluvione, in coerenza e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 18/2019, ovvero provvedendo all'approvazione degli aggiornamenti ai sensi dell'art. 14 della disciplina di Piano con atto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, assicurando al contempo adeguate forme di pubblicità, da definirsi d'intesa con la Regione Toscana;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018 avente per oggetto *“Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale”*;

**VISTA, ALTRESI'**, la legge regionale 41 del 24 luglio 2018, *“Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”* ed in particolare l'art. 20, recante *“Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici”*;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 14 comma 2 della disciplina di PGRA *“Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano, (...) l'Autorità di bacino definisce annualmente, anche sulla base delle proposte pervenute (...), il programma di riesame della mappa delle aree con pericolosità da alluvione e lo pubblica sul proprio sito web”*;

**CONSIDERATO CHE**, fermo quanto previsto dalla disciplina di PGRA e dal *Programma annuale*, tutti i comuni del territorio toscano afferente al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e ricadenti nei bacini del fiume Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di governo del territorio, in qualunque momento possono avere la necessità di rivedere e, se necessario, aggiornare il quadro della pericolosità da alluvione del reticolo principale e/o secondario afferente al proprio territorio comunale e possono, dunque, in ragione di ciò, avanzare la richiesta di procedere alla revisione e all'eventuale aggiornamento delle mappe;

**CONSIDERATA, QUINDI**, la necessità di definire, in collaborazione e accordo con la Regione Toscana, una procedura tecnico-amministrativa che risponda a principi di semplificazione e celerità, da seguire per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle

mappe delle aree con pericolosità da alluvione, distinguendo tra il reticolo idraulico principale e quello secondario del territorio toscano afferente al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e ricadente nei bacini del fiume Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della disciplina di PGRA;

**CONSIDERATO CHE** tale procedura deve comunque garantire:

- il ruolo di coordinamento dell'Autorità di bacino per quanto riguarda il riesame delle mappe e l'eventuale aggiornamento della pericolosità nel reticolo idraulico principale e il coordinamento degli uffici competenti della Regione Toscana per quanto riguarda il riesame e l'eventuale aggiornamento della pericolosità nel reticolo idraulico secondario;
- fermo quanto riportato al punto sopra, la possibilità per i comuni, singolarmente o congiuntamente con altri, di proporre nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico il riesame e l'eventuale aggiornamento della pericolosità nel reticolo idraulico principale e secondario;
- la ripetibilità dei risultati ottenuti e la possibilità di relazionare gli stessi, in termini semplici ed efficaci, con le elaborazioni nelle porzioni di reticolo attigue;
- la corretta definizione delle condizioni al contorno e degli input idrologici ed idraulici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di bacino;

**VISTO**, infine, l'art. 15 della legge 241/1990 recante *"Accordi fra pubbliche amministrazioni"* ai sensi del quale *"(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* nel cui ambito deve inquadarsi il presente accordo di collaborazione;

tutto quanto sopra visto e considerato

**l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (in seguito anche  
ADD)**

**e**

**la Regione Toscana (in seguito anche RT)**

**sottoscrivono**

**il presente ACCORDO**

**Art. 1 – Finalità e oggetto**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della disciplina di PGRA e dall'articolo 20 della l.r. n. 41/2018, il presente Accordo, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è finalizzato ad individuare e disciplinare le procedure per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale e secondario del territorio toscano afferente al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e ricadente nei bacini del fiume Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, distinguendo i ruoli e le attività facenti capo all'ADD e alla Regione Toscana.
3. Al fine di garantire il coordinamento nello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, l'ADD e la RT individuano specifici indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al riesame o all'eventuale aggiornamento delle mappe di cui al comma 2.
4. Le attività di riesame ed aggiornamento di cui al presente Accordo devono interessare l'intero sottobacino o insieme di sottobacini ovvero tratti di asta idraulicamente significativi di cui si ritiene necessaria la revisione e sono compiute secondo i criteri tecnici di cui all'Allegato 3 della disciplina di piano di PGRA che, ove necessario, potranno essere ulteriormente dettagliati e integrati dalle Parti.

**Art. 2 – Procedura per il riesame e l'aggiornamento delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale**

1. L'ADD procede al riesame e ad eventuali aggiornamenti delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale, individuato nell'Allegato 4 della disciplina di PGRA.
2. L'ADD definisce annualmente nella conferenza operativa, di concerto con la Regione Toscana che si esprime nell'ambito della stessa, il programma di riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relativamente al reticolo idraulico principale e lo pubblica sul proprio sito web.
3. L'attività di riesame individuata nel programma di cui al comma 2 è condotta direttamente dall'ADD, che provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai Comuni territorialmente interessati e alla Regione.
4. La proposta di riesame delle mappe di cui al comma 3, esaminata per il rilascio del competente parere dalla conferenza operativa, è pubblicata per 30 giorni sul sito istituzionale dell'ADD, dandone notizia sul bollettino regionale, ai fini di eventuali osservazioni.
5. Al termine della fase di pubblicità di cui al comma 4, qualora non siano intervenute osservazioni si procede, previo parere della Conferenza operativa, all'approvazione della proposta di riesame con decreto del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 della disciplina di piano di PGRA.

6. Qualora, a seguito della fase di pubblicità di cui al comma 4, siano intervenute osservazioni, la conferenza operativa si esprime sulle medesime entro 30 giorni.
7. Con decreto del Segretario generale entro 30 giorni dal termine di cui al comma 6 si procede all'approvazione della proposta di riesame ai sensi dell'articolo 14 comma 4 della disciplina di piano di PGRA.
8. Fermo quanto previsto al comma 3, il comune e/o i comuni interessati in forma associata, nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, possono contestualmente proporre il riesame e l'aggiornamento delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione riguardanti il reticolo idraulico principale, previo nulla osta obbligatorio e vincolante dell'ADD.
9. Ai fini di quanto previsto al comma 8, il comune e/o i comuni interessati informano la l'ADD e la Regione dell'avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico e della contestuale proposta di riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione afferenti al reticolo idraulico principale. A seguito del nulla osta dell'ADD, rilasciato entro 15 giorni dall'invio della richiesta, il Comune e/o i Comuni interessati avviano le attività di riesame che devono essere condotte sotto il coordinamento dell'ADD e in collaborazione con la Regione Toscana, con le modalità e gli strumenti definiti nell' Allegato n. 3 delle norme di PGRA.
10. Il comune e/o i comuni interessati trasmettono la proposta di riesame all'ADD che procede ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7.
11. Il riesame delle mappe di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE e all'6 del d.lgs. 49/2010 prende atto delle modifiche di cui al presente articolo.

**Art. 3 – Procedura per il riesame e l'aggiornamento delle mappe con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico secondario**

1. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della disciplina di PGRA e dell'articolo 20 della l.r. 41/2018, il Comune e/o i Comuni interessati, anche in forma associata, nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, possono proporre alla struttura regionale competente il riesame e l'eventuale aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione riguardanti il reticolo idraulico secondario, il quale comprende i corsi d'acqua di cui al reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2 lettera e) della l.r.79/2012 non ricompresi nel reticolo principale di cui all'Allegato 4 della disciplina di PGRA sopra richiamato;
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Comune e/o i Comuni interessati informano l'ADD e la Regione dell'avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico e della contestuale attività di riesame delle mappe di pericolosità afferenti al reticolo secondario.



3. L'attività di riesame è effettuata dal comune e/o dai comuni interessati anche in forma associata coordinandosi con la RT, con le modalità e gli strumenti definiti nell'Allegato n. 3 della disciplina di PGRA.
4. Al fine di esercitare il coordinamento previsto al comma 3, il Comune può convocare una Conferenza dei Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della 241/1990 finalizzata ad acquisire indirizzi o contributi degli enti interessati, comprese le condizioni al contorno fornite dall'ADD ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 14 della disciplina di PGRA.
5. La struttura regionale territorialmente competente, con riferimento ai criteri dell'allegato 3 delle norme di PGRA, valuta la conformità della proposta di riesame delle mappe di pericolosità di cui al reticolo idraulico secondario, incluso il rispetto delle condizioni al contorno fornite dall'ADD, e trasmette il relativo atto all'ADD entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di riesame.
6. Qualora la proposta di riesame sia contestuale all'attività di controllo della struttura regionale competente di cui all'art. 104 della LR 65/2014, i termini di cui al comma 5 sono gli stessi del relativo procedimento.
7. L'ADD entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto della struttura regionale territorialmente competente di cui al comma 5, provvede con decreto del Segretario Generale alla presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe di cui al reticolo secondario ai sensi del precedente comma, ai fini della loro integrazione nel quadro della pericolosità di bacino, informando annualmente la Conferenza Operativa delle attività compiute al riguardo.
8. Il riesame delle mappe di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE e all'6 del d.lgs. 49/2010 prende atto delle integrazioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 4 – Adempimenti a seguito dell'approvazione delle mappe**

1. A seguito dell'approvazione delle mappe di cui agli articoli 2 e 3, il Comune ove necessario procede ai sensi dell'art. 65 comma 6 del D.lgs 152/2012, aggiornando i propri strumenti urbanistici.

#### **Art. 5 - Validità dell'Accordo e modifiche**

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e produce effetti relativamente ai procedimenti di riesame ed aggiornamento avviati successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali modifiche, dovute al mutare delle disposizioni normative e di PGRA ovvero al variare delle condizioni organizzative dell'ADD o della Regione, sono approvate con successivi atti integrativi al presente Accordo.



#### **Art. 6 Norma transitoria per i procedimenti avviati**

1. I procedimenti di riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione riguardanti il reticolo idraulico principale e secondario le cui istruttorie sono concluse alla data di entrata in vigore del presente Accordo, come individuati nell'allegato 1 ("Procedimenti avviati con istruttoria conclusa"), si concludono con la procedura vigente alla data di avvio del relativo procedimento.

#### **Art. 7 - Costi**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo non sono previsti costi o spese aggiuntive. Gli enti si impegnano a svolgere le medesime attività sulla base delle rispettive competenze e attività istituzionali.

#### **Art. 8 - Comunicazione**

1. La Regione Toscana e l'ADD si impegnano a dare la massima pubblicità ai contenuti del presente Accordo, anche attraverso la pubblicazione dello stesso sui propri siti istituzionali, al fine di garantire la massima uniformità possibile sul territorio di riferimento di cui all'art. 1 comma 1, nello svolgimento delle attività di riesame e aggiornamento delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione.
2. L'ADD si impegna a relazionare annualmente sulle attività di riesame e aggiornamento effettuate nel corso dell'anno di riferimento ai sensi del presente Accordo.
3. Le modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale e secondario del bacino del fiume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che saranno approvate in attuazione del presente Accordo, saranno comunicate periodicamente alla Conferenza Istituzionale Permanente. Le stesse modifiche saranno recepite in fase di aggiornamento delle mappe ai sensi della direttiva 2007/60/CE e in vista della predisposizione e approvazione del nuovo Piano di gestione.

**per l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale**

---

**per la Regione Toscana**

---

## **Procedimenti avviati con istruttoria conclusa**

### **Istruttorie di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale**

Modifiche mappe pericolosità dei corsi d'acqua di cui al:

- reticolo principale nel comune di Carrara (Torrente Carrione)
- reticolo principale nei comuni di Laterina e Pergine V.no, Arezzo, Civitella Val di Chiana, Terranuova Bracciolini e Montevarchi (Fiume Arno, tratto Ponte Buriano -diga di Levane).
- reticolo principale nei comuni di Bagno a Ripoli (Torrente Ema)
- reticolo principale nei comuni di Peccioli, Capannoli e Palaia (Torrente Roglio)

### **Istruttorie di competenza della Regione**

#### **Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Modifiche mappe pericolosità dei corsi d'acqua afferenti al:

- reticolo secondario nei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana
- reticolo secondario nei comuni di Laterina e Pergine Valdarno

#### **Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

Modifiche mappe pericolosità dei corsi d'acqua afferenti al:

- reticolo secondario nel Comune di Calenzano
- reticolo secondario nel Comune di Pescia
- reticolo secondario nel Comune di Larciano/Lamporecchio
- reticolo secondario nel Comune di Quarrata
- reticolo secondario nel Comune di Montale
- reticolo secondario nel Comune di Massa e Cozzile/Buggiano/Uzzano

#### **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

Modifiche mappe pericolosità dei corsi d'acqua afferenti al:

- reticolo secondario nel Comune di Livorno
- reticolo secondario nel Comune di Rosignano Marittimo
- reticolo secondario nel Comune di Castagneto Carducci

#### **Settore Genio Civile Toscana Sud**

Modifiche mappe pericolosità dei corsi d'acqua afferenti al:

- reticolo secondario nel Comune di Rapolano Terme
- reticolo secondario nel Comune di Asciano
- reticolo secondario nel Comune di Castiglione D’Orcia

- **reticolo secondario nel Comune di San Quirico D'Orcia**
- **reticolo secondario nel Comune di Sorano**
- **reticolo secondario nel Comune di Scarlino**